



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa*

SELEZIONE PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN DATA 22 DICEMBRE 2020.

Art. 1

1. È indetta una selezione per titoli, per la nomina di due componenti del comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo previsto dall'art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2020, riservata a professori universitari, associati o ordinari, di cui uno in materie giuridiche o economiche, ed uno nelle materie della scienza dell'organizzazione o della formazione.

Art. 2

1. Le domande devono pervenire al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a pena di esclusione, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) un dettagliato *curriculum*;
 - b) i titoli scientifici e quelli professionali.

Art. 3

1. I due profili scientifico-professionali dei candidati devono rispettivamente rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) per quanto concerne le competenze in materie giuridiche, la conoscenza del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa, anche con riferimento agli ordinamenti stranieri e a quelli europeo e internazionale;
 - b) per quanto concerne le materie relative alla scienza dell'organizzazione o della formazione, la conoscenza dell'organizzazione dei sistemi giudiziari, secondo i metodi specifici delle scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e della formazione.
2. Per entrambe le selezioni, saranno valutate:
 - a) le pubblicazioni di carattere scientifico (massimo 4 punti);
 - b) le docenze e le altre esperienze di ricerca e studio presso le istituzioni italiane e quelle straniere (massimo 4 punti);
 - c) le conoscenze linguistiche (massimo 2 punti).

Art. 4

1. Per la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli, sarà costituita una commissione, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di presidenza 6 febbraio 2004.

Art. 5

1. I candidati prescelti sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 11, lett. c), del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1 del presente interpello:
 - a) i componenti del Comitato rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la loro partecipazione a un nuovo interpello; essi non possono comunque far parte dell'Ufficio per più di otto anni anche non continuativi;
 - b) ad essi spetta un compenso annuale lordo pari ad euro diciottomila, oltre l'eventuale trattamento di missione.

Luigi Marubotti

